



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 19 SETTEMBRE 2025

Riunione del 17 settembre 2025

#### **04.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO**

*..omissis..:*

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco    Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 69/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

*Sig. ..omissis..: per aver, in violazione degli art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 1 del Regolamento Giurisdizionale, assunto un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti della tesserata ..omissis.. durante una gara di Campionato Ufficiale Fipav di Serie C FEMMINILE*

#### **OSSERVA**

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 03 febbraio 2025 a mezzo del quale l'atleta *..omissis..* denunciava il comportamento, definito violento, arrogante e minaccioso, assunto nei suoi confronti dall'arbitro *..omissis..* durante una gara di Campionato di Serie C Femminile. Assume l'esponente che nel corso del secondo set, a seguito di alcune lamentele da parte del "libero" della squadra ospite, sia stata chiamata dall'arbitro – in qualità di capitano di detta squadra – e sia stata aggredita con "urla forsennate nelle quali non era difficile percepire un significato offensivo". Riferisce altresì l'esponente che tale atteggiamento sia stato così "violento, minaccioso ed ingiustificabile, anche in presenza di numeroso pubblico, da incutere" in lei "un senso insopprimibile di umiliazione e di paura" che la "costringeva a balbettare".

Acquisito detto esposto, la Procura Federale non esitava ad avviare le indagini e procedeva all'audizione dell'indagato ed all'acquisizione di testimonianza scritta da parte del secondo arbitro.



Subito dopo essere stato ascoltato dalla Procura, l'odierno incolpato inviava una breve memoria per confermare l'assoluta infondatezza delle censure mosse nei suoi confronti dall'atleta esponente.

Non essendo emersi elementi a sostegno dell'esposto e stante la ritenuta genericità di questo, la Procura comunicava il proprio intendimento di procedere all'archiviazione, ricevendo però invito dalla Procura Generale dello Sport di svolgere ulteriori adempimenti istruttori.

Ottenuta la proroga dei termini, la Procura – che nelle more aveva ricevuto una comunicazione spontanea dal Presidente della società di tesseramento dell'esponente che confermava quanto denunciato dalla propria tesserata, – procedeva ad acquisire testimonianza scritta da parte dell'Allenatrice della società ospite e del tecnico della società ospitante.

Ritenendo ancora non adeguatamente comprovata la responsabilità dell'indagato, la Procura comunicava nuovamente il proprio intendimento di archiviazione, ricevendo però dalla Procura Generale l'invito a procedere con il deferimento.

Dopo aver ricevuto riscontro negativo dai due sodalizi circa l'esistenza di filmati o altro materiale utile a ricostruire i fatti, sulla base degli elementi di prova acquisiti la Procura Federale procedeva al deferimento dell'arbitro dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 17 settembre 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva per la Procura Federale l'Avv. Giuseppe Militerni il quale illustrava il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per la conseguente applicazione nei suoi confronti di idonea sanzione.

Compariva altresì l'arbitro il quale si riportava alle dichiarazioni rese alla Procura in sede di audizione ed alla memoria in atti, concludendo per il proprio proscioglimento da ogni accusa.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Tribunale che l'impianto probatorio offerto dalla Procura a sostegno dell'atto di deferimento non abbia la specificità, la rilevanza e la concludenza necessarie a legittimare un giudizio di colpevolezza ai danni dell'odierno prevenuto.

In sostanza appaiono più fondate e condivisibili le ragioni addotte dalla Procura a sostegno del dichiarato e ribadito intendimento di archiviazione, piuttosto che le fragili argomentazioni esitate dall'istruttoria ed invocate nell'atto di deferimento.



Il Tribunale dovrebbe valutare il carattere offensivo ed irrispettoso del comportamento ascritto all'arbitro, sulla base delle generiche affermazioni contenute nell'esposto dell'atleta ed altrettanto genericamente richiamate nelle dichiarazioni offerte dal Presidente e dall'allenatrice del sodalizio con il quale l'esponente è tesserata; non può non evidenziarsi che in tali dichiarazioni si parli di *“espressioni altamente lesive per la dignità di una Atleta, soprattutto DONNA”* senza però riportare neanche una parola di quelle che l'arbitro avrebbe proferito.

Non si vede pertanto come il Tribunale potrebbe valutare la portata offensiva e minatoria di espressioni che non conosce e che non vengono riferite né dall'esponente, né dai testi; espressioni che peraltro l'incolpato nega di aver mai pronunciato nell'ambito di quello che definisce un *“normale colloquio”*, svoltosi *“all'interno di un impianto sportivo con pubblico un po' rumoroso presente alle spalle del seggiolone arbitrale”* e *“caratterizzato dalle interruzioni dello stesso capitano”*. Anche le dichiarazioni rese dal secondo arbitro risultano tutt'altro che convergenti con le accuse mosse dall'esponente, mentre quanto dichiarato dal tecnico della squadra avversaria sembra coerente con la ricostruzione dell'arbitro.

Per le ragioni che precedono, ritiene il Tribunale che i fatti genericamente denunciati dall'esponente ed altrettanto genericamente richiamati nel capo d'incolpazione non abbiano trovato conferma nell'espletata istruttoria e che pertanto la condotta dell'arbitro, per come accertata, non risulti passibile di sanzione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione nei confronti dell'arbitro ..omissis..

Roma, 18 Settembre 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Settembre 2025